

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4818 del 01/12/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (31,15 kW) di FAGNOLI FEDERICA (C.F. FGNFRC65T45D357H) E FAGNOLI LUCIO (C.F. FGNLCU63M15D357B), nel comune di DOVADOLA (FC) - PRAT. FC08A0025
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4879 del 28/11/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno uno DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (31,15 kW) – FAGNOLI FEDERICA (C.F. FGNFRC65T45D357H) E FAGNOLI LUCIO (C.F. FGNLCU63M15D357B), nel comune di DOVADOLA (FC) - PRAT. FC08A0025

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Premesso che:

- con **determinazione regionale n. 13845 del 26/11/2010**, è stato rilasciato a **FAGNOLI FEDERICA (C.F. FGNFRC65T45D357H) E FAGNOLI LUCIO (C.F. FGNLCU63M15D357B)** il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal **Fiume Montone** (codice corpo idrico 1101000000005 ER) nel comune di Dovadola (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – **Pratica FC08A0025**;
- con nota pervenuta in data 26/11/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0850846 del 27/11/2015, FAGNOLI FEDERICA ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata,

dichiarando che nulla fosse variato rispetto alla concessione;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo **7,80 m**;
 - portata massima **0,407 m³/s (407 l/s)**;
 - portata media **0,407 m³/s (407 l/s)**;
 - potenza nominale di concessione **31,15 kW**;
 - potenza installata **31,12 kW**;
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di **Dovadola (FC)**, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune **foglio n. 16, mapp.le 258** avente le seguenti coordinate geografiche **UTM*32: X=730.959, Y=889.375**;
- La derivazione inizia in corrispondenza di uno sbarramento artificiale sul fiume Montone situato immediatamente a valle del ponte sulla ex S.S. n°67 Ravenna-Livorno. Sulla destra orografica del fiume è situata l'opera di presa, costruita all'interno di un fabbricato in muratura di pietrame su due piani. La feritoia, munita di botola in ferro a chiusura regolabile, è situata al piano dello sbarramento. A fianco della botola di entrata ne è situata una seconda di scarico dei detriti e delle ghiaie accumulate dalle piene. Una terza botola destinata allo scarico dei materiali più fini di limi e sabbie si trova una ventina di metri a valle della presa. Il canale di adduzione delle acque derivate corre dal punto di presa fino all'ingresso del paese in tubazione in c.a. Ø100 cm. All'inizio del centro storico procede nel vecchio alveo, coperto dalle arcate delle case per tornare intubato oltre alle case e fino al mulino per scaricarsi poi, in restituzione acque, al fiume Montone.
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Ritenuto che:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 13845 del 26/11/2010, nella misura di 0,207 m³/s (207 l/s), debba essere aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di 0,25 m³/s (250 l/s) nel periodo estivo e 0,34 m³/s (340 l/s) nel periodo invernale.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è stato pagato nella misura di € 438,79;
- che il deposito cauzionale, versato dal titolare in data 18/11/2010 per l'importo di € 408,84, è stato conguagliato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con il versamento dell'importo di € 29,95;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, a **Fagnoli Federica (C.F. FGNFRC65T45D357H)** e **Fagnoli Lucio (C.F. FGNLCU63M15D357B)**, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone, nel comune di Dovadola (FC), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 13845 del 26/11/2010;
- b) di assentire che il prelievo sia esercitato con portata media di **0,407 m³/s (407 l/s)** per produrre, con un salto di **7,8 m**, una potenza nominale di **31,15 kW**;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 13845 del 26/11/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- e) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, è stato versato nella misura di € 438,79;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, versato dal titolare in data 18/11/2010 col versamento dell'importo di € 408,84, è stato conguagliato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con il versamento dell'importo di € 29,95;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- f) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3 delle Entrate del Bilancio Regionale);
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati, si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- i) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- j) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. per estratto del presente atto;
- k) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- l) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Dirigente Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(*Originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione inizia in corrispondenza di una briglia in muratura esistente sul fiume Montone situata immediatamente a valle del ponte sulla ex S.S. n°67. Sulla destra orografica del fiume è situata l'opera di presa, costruita all'interno di un fabbricato in muratura di pietrame su due piani, coordinate geografiche UTM*32: X=730959, Y=889375. La feritoia, munita di botola in ferro a chiusura regolabile, è situata al piano dello sbarramento. A fianco della botola di entrata ne è situata una seconda di scarico dei detriti e delle ghiaie accumulate dalle piene. Una terza botola destinata allo scarico dei materiali più fini di limi e sabbie si trova una ventina di metri a valle della presa. Il canale di adduzione delle acque derivate corre dal punto di presa fino all'ingresso del paese in tubazione in c.a. Ø100 cm. All'inizio del centro storico procede nel vecchio alveo, coperto dalle arcate delle case per tornare intubato oltre alle case e fino al mulino per scaricarsi poi, in restituzione acque, al fiume Montone.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica deve rispettare i limiti di DMV stabiliti nel provvedimento di rinnovo di concessione e quantificati in 0,25 mc/s in estate e 0,34 mc/s in inverno.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora vengano resi noti, dall'Agenzia concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, ulteriori divieti di derivare acqua nonché, indipendentemente da qualsiasi avviso, allorché a valle dell'opera di presa, la portata del corso d'acqua scenda al di sotto dei limiti di DMV stabiliti.

ART. 3

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Entro il sistema forestale boschivo tutelato dall'art.10 del P.T.C.P. l'opera di presa non dovrà interferire con la presenza di alberi ed arbusti che non dovranno essere tagliati né danneggiati. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che la competente Autorità idraulica vorrà impartire.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

4.1 Qualora, durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica ritenga necessario effettuare interventi di qualunque natura sulla esistente briglia in muratura presente in alveo, il concessionario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni e alle decisioni che la medesima autorità idraulica vorrà impartire ed assumere, senza rivalsa alcuna nei confronti di questa Agenzia, fatto salvo l'adeguamento del canone di concessione qualora se ne verifichino le condizioni.

4.2 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare. Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon

regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dall'Agenzia concedente. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua. 4.3 In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Ogni variazione relativa alle opere di presa e/o di adduzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Agenzia può dare luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 e la facoltà dall'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Agenzia concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia vigenti che eventualmente emanate successivamente al rilascio della concessione e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo, al suo utilizzo e alle opere di captazione.

ART. 9

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpa-Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

I concessionari, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione dei Concessionari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.